



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 73 DEL 30/05/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO PERIODICHE-STAGIONE TURISTICO BALNEARE 2025 - ADEGUAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/03/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adeguato le Zone a Traffico Limitato, dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che le succitate delibere demandano al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato che anche per l'anno 2025 si prevede un considerevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della Città di Jesolo;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2025 con la quale viene individuato il periodo **dal 29/05/2025 al 14/09/2025** di vigenza della Z.T.L., per l'anno 2025, sulla fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00 del giorno successivo;

Considerate le situazioni internazionali verificatesi negli anni scorsi con episodi di stragi accaduti in diverse città europee, quali Nizza, Berlino, Londra, Barcellona ed altre ancora, ad opera di terroristi alla guida di veicoli pesanti;

Visto le direttive ministeriali emanate a seguito dei tragici fatti descritti ed in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017, a firma del Capo di Gabinetto "Morcone", con la quale vengono dettate le linee guida atte ad assicurare una cornice di sicurezza sia in termini di *security* che di *safety*, in presenza di forti assembramenti di persone, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica;

Constato che la necessità di mettere in sicurezza la Zona a Traffico Limitato, mediante l'apposizione di idonee barriere atte a rallentare la corsa dei veicoli, era emerso più volte nel corso degli ultimi anni al tavolo del Prefetto di Venezia all'interno dei lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto la planimetria relativa al posizionamento di blocchi antiterrorismo, in CLS, redatta dall'U.O.C. Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi dell'Area LL.PP. e Urbanistica di concerto con il Comando della Polizia Locale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 81 del 04/5/2000 di regolamentazione della pista ciclabile insistente sulla carreggiata della Z.T.L. zona centro-ovest;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 16 del 24/02/2023 di regolamentazione, tra l'altro, della circolazione degli autobus in concomitanza con l'istituzione della periodica Z.T.L. sull'asse viario delle vie Dante Alighieri, Andrea Bafile, Silvio Trentin, Ugo Foscolo e Giuseppe Verdi;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 80 del 19/06/2023 di regolamentazione del transito e della sosta (finalizzati alle operazioni di ricarica) dei veicoli elettrici;

Visto l'ordinanza dirigenziale n. 16 del 29/01/2025 di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie Mameli, Bafile e sulle vie laterali a nord di via Bafile nel tratto compreso fra via Mameli e via Nettuno;

Visto la comunicazione, pervenuta da AJA Jesolo con prot. n. 2025/34876 del 10/05/2025, con la quale viene richiesto un adeguamento, durante il periodo di vigenza delle Z.T.L., alla citata ordinanza di istituzione dei sensi unici su via Bafile;

Rilevato che sulle vie laterali a nord di via Bafile nel tratto compreso fra via Mameli e via Nettuno insistono numerosi condomini ricomprendendo sia abitazioni residenziali che residenze stagionali, per i quali risultano carenti le disponibilità di spazi di sosta sulle pertinenze private o a distanza ragionevolmente fruibile;

Tenuto conto che sulle vie laterali a nord di via Bafile nel tratto compreso fra via Mameli e via Nettuno negli orari di vigenza delle limitazioni di transito in occasione dell'istituzione della Zona a Traffico Limitato, i transiti si riducono sistematicamente nel numero, in ragione dell'utilizzo ridotto dell'asse viario di via Bafile dai soli utenti frontisti;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzati a garantire un sereno soggiorno in città a turisti e residenti;

Visto gli articoli: 1 comma 1; 3 punto 54; 7 comma 1 lett. a) e commi 4, 9 e 9-bis; 158 comma 2 lett. l); 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

ORDINA

1. Che la premessa è parte integrante del presente dispositivo.

2. [ISTITUZIONE Z.T.L. CENTRO - OVEST] Che su:

- via G. Mameli (tratto compreso tra piazza Marconi e piazza Pompilio Verago);
- via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi);
- piazza Manzoni (tratto da via D. Alighieri a via D. Alighieri);
- via Andrea Bafile;
- piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile);
- piazza G. Mazzini con esclusione delle aree pedonali;
- via Nievo (tratto tra via Vicenza e piazza G. Mazzini angolo "Maxim");
- via A. Aleardi (tratto dall'intersezione con la piazza G. Mazzini-via A. Bafile sino all'intersezione con via Vicenza);
- via S. Trentin;
- piazza Aurora (tratto centrale da via S. Trentin a via U. Foscolo);
- via U. Foscolo;
- piazza Marina;
- via G. Verdi;
- via Dei Mille;

nel periodo dal **29/05/2025** al **14/09/2025**, dalle ore **20:00** alle ore **06:00** del giorno successivo, venga istituita una **ZONA A TRAFFICO LIMITATO**.

3. [ISTITUZIONE Z.T.L. EST] Che su:

- via Levantina (tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano);
- piazza Milano (tratto da via Levantina a via Altinate);
- via Altinate;
- viale Oriente (tratto compreso tra piazza Torino e via Olanda)

nel periodo dal **29/05/2025** al **14/09/2025**, dalle ore **20:00** alle ore **06:00** del giorno successivo, venga istituita una **ZONA A TRAFFICO LIMITATO**.

4. [CIRCOLAZIONE] Che sulle Zone a Traffico Limitato, nei periodi ed orari di vigenza, sia vietata la **circolazione di tutti i veicoli** di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezione per quelli autorizzati da specifico provvedimento o secondo le modalità e le previsioni di cui ai punti successivi.

I **pedoni**, durante l'operatività della stessa, potranno liberamente accedere e transitare su tutta la sede stradale, con la sola esclusione (laddove presente) della pista ciclabile adiacente la carreggiata che rimarrà riservata alla circolazione esclusiva dei **velocipedi** secondo le prescrizioni e i divieti attualmente vigenti.

5. [SOSTA E RIMOZIONE] Che sulle Zone a Traffico Limitato, nei periodi ed orari di vigenza, sia vietata la **sosta di tutti i veicoli** di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezione per quelli autorizzati da specifico provvedimento o secondo le modalità e le previsioni di cui ai punti successivi.

Nelle zone e nei periodi di cui sopra, nei confronti degli inadempienti e non autorizzati saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2 lett. L) e art. 159 comma 1 lett. B) del già citato D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con pagamento delle spese a carico degli stessi.

6. [PERMESSI] Che l'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato siano consentiti con apposito permesso che sarà rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Il permesso dovrà essere richiesto, salvo oggettivi e comprovati impedimenti, secondo le modalità telematiche predisposte all'indirizzo dedicato del sito istituzione del Comune di Jesolo.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiogneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per il transito successivo al primo, delle prescritte autorizzazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza n. 34/1999 deve considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessita di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

- i. il tratto di via G. Mameli di collegamento tra via Tritone e piazza Marconi;
- ii. il tratto di via Bafile di collegamento tra viale Venezia e piazza Trieste;
- iii. il tratto di via Bafile di collegamento tra via Dei Pioppi e via Nettuno;
- iv. il tratto di via Bafile di collegamento tra Largo Centro Commerciale e Largo Augustus;
- v. nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;

7. [VEICOLI ELETTRICI] Che i veicoli a propulsione elettrica o ibrida siano autorizzati al transito nelle Z.T.L., senza necessità di acquisire preventivo permesso, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7 c. 9-bis del D.lgs. 285/92, esclusivamente al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza, domicilio, stazione di ricarica o altra destinazione ricompresa nei tronchi stradali interessati dall'istituzione delle Z.T.L. Rimane inteso che detto transito dovrà avvenire impegnando la via più breve, per il tempo strettamente necessario, privilegiando, laddove possibile, il mero attraversamento perpendicolare dell'asse viario interdetto. Non sarà comunque consentita la sosta di tali veicoli all'interno delle istituite Z.T.L. durante il periodo di vigenza delle stesse.

8. [BARRIERE] Che dal 29/05/2025 al 14/09/2025 sulla carreggiata stradale di via Altinate all'intersezione con piazza Torino, via Levantina all'intersezione con via Olanda, via Dante Alighieri all'intersezione con via G. Gozzi, via Dante Alighieri tratto compreso tra via Ungaretti e via Mameli, via A. Bafile all'intersezione con piazza Trieste, via A. Bafile all'intersezione con piazza Brescia, via A. Bafile tratto compreso tra Largo Augustus e via Aleardi, via S. Trentin all'intersezione con via I. Nievo, p.za Aurora all'intersezione con via U. Foscolo, via G. Verdi all'intersezione con p.za Marina e in via dei Mille all'intersezione con piazza Nember, così come indicato nella planimetria in premessa citata, vengano posizionate delle barriere in CLS, atte al rallentamento effettivo dei veicoli.

Che dette barriere vengano adeguatamente segnalate e che ne venga aumentata la visibilità, particolarmente durante le ore notturne e nei casi di scarsa e/o limitata visibilità.

Che in corrispondenza dei tratti di strada dove sono posizionate dette barriere e per tutta la durata del periodo in cui le stesse resteranno sulla carreggiata, la sosta e la fermata dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti.

Che sulla carreggiata stradale di via Altinate all'intersezione con piazza Torino nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da piazza Torino verso via Altinate e che sulla via Levantina all'intersezione con via Olanda nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da via Levantina verso piazza Milano.

9. [DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE] Che sui sensi unici di:

- via Meduse;
- via delle Sirene;
- via delle Ninfee;
- via Barracuda;

- via Nautili (tratto compreso tra piazza Carducci e l'ingresso carrabile all'area di sosta "P14-Carducci");
- via Alghe Rosse;
- via delle Nereide;
- via delle Morene;
- via delle Madrepore;

nei periodi ed orari di vigenza della Z.T.L centro-ovest, sia istituito un **doppio senso di circolazione**.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.